

Conflitto di interessi e contratto con se stesso – Cass. n. 11439/2022

Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal rappresentante - conflitto d'interessi - Conflitto di interessi e contratto con se stesso - Differenze - Ragioni.

In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11439 del 08/04/2022 (Rv. 664383 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1394, Cod_Civ_art_1395, Cod_Civ_art_1441

Corte

Cassazione

11439

2022